

Deliberazione n° 2 In data 19/01/2024

## Comune di Carlino

# Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (I.L.I.A.) ANNO 2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno 2024, addì 19 del mese di GENNAIO alle ore 18:30 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		Presente/Assente
Bazzo Loris	Sindaco	Presente
Flebus Mirco	Vice Sindaco	Presente
Scafidi Antonino	Consigliere	Presente
Codarin Martina	Consigliere	Presente
Moratti Rino	Consigliere	Presente
Olivetto Anna Maria	Consigliere	Presente
Vicentini Veronica	Consigliere	Presente
Comuzzi Renzo	Consigliere	Presente
Salmaso Antonio	Consigliere	Assente
Versolatto Davide	Consigliere	Presente
Tell Monica	Consigliere	Presente
Corso Federico	Consigliere	Assente
Paiaro Annibale	Consigliere	Assente

Assiste alla seduta la Dott.ssa Sonia Marian, Segretario Comunale.

Il Sig. Loris Bazzo, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

# CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (I.L.I.A.) ANNO 2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire gli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni";

**RILEVATO** che la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17 ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale a decorrere dall'01/01/2023 l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**DATO ATTO** che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;

**VISTO** l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "[...] per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili [...].";

**RICHIAMATE** le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

#### VISTI

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 38 della L.R. 18/2015 dispone che i Comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della L.R.;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023), ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti locali al 15 marzo 2024;

## **DATO ATTO** che:

- l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie, prevedendo che "[...] a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente [...]";

## RICHIAMATO, altresì, l'art. 14 della L.R. 17/2022 che prevede:

- al comma 1, "ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- al comma 2, "ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

#### **EVIDENZIATO** che:

- l'imposta immobiliare autonoma (ILIA), diversamente da quanto accadeva con l'IMU, attribuisce agli enti locali l'intero gettito derivante dagli immobili strumentali alle attività economiche;
- l'art. 21 della L.R. 17/2022 disciplina la neutralità finanziaria della nuova Imposta Locale Immobiliare Autonoma, sulla base della quale il gettito derivante dai fabbricati strumentali alle attività economiche, oggetto della riserva di gettito di cui all'art.1, comma 380, lett. f), della L.228/2012, verrà recuperato dalla Regione Friuli V.G. mediante compensazione a valere sul Fondo unico comunale sulla base degli importi stabiliti nella Legge di stabilità 2023 e riversato allo Stato;
- l'art. 9, comma 16, della Legge Regionale n. 22/2022 ha quantificato il recupero 2023 a carico del Comune di Carlino in euro 122.578,54 (tabella P);

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 3, punto b) della suddetta L.R. 17/2022, con il quale viene istituito il fabbricato strumentale all'attività economica, ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo, utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

**CONSIDERATO** che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

- Abitazione principale: l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- Fabbricati assimilati all'abitazione principale:
  - 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle

dimora abituale e della residenza anagrafica.

## CONSIDERATO che l'art. 9 della L.R. 17/2022 dispone:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo
   4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento:
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (I.L.I.A.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2023;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2023 con la quale sono state approvate le aliquote dell'I.L.I.A. 2023;

**RITENUTO**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate anche per il 2024 le aliquote I.L.I.A. approvate con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2023;

Il Sindaco premette che si porta in approvazione il Bilancio di Previsione 2024-2026 con largo anticipo rispetto ai tempi degli ultimi anni; spiega che prima dell'approvazione dello stesso vi sono degli atti propedeutici da adottare. Ricorda le vicissitudini dell'Amministrazione negli ultimi quattro anni di mandato.

Alle ore 18:40 arriva il Consigliere Paiaro Annibale. Il Sindaco sottolinea che la pressione fiscale non è mai aumentata neanche in situazioni di difficoltà e che sono stati garantiti i servizi primari alla comunità (scuolabus, pre-accoglienza, doposcuola, ecc..). Alle ore 18:40 arriva il Consigliere Salmaso Antonio. Il Sindaco continua dunque ricordando il dialogo con l'amministrazione regionale che ha permesso a Carlino di ottenere importanti risorse, chieste partendo dall'esame dei bisogni della Comunità. Ricorda quindi alcune delle opere che partiranno a Carlino e che si aggiungono all'attività ordinaria. Su invito del Sindaco il Consigliere Flebus Mirco relaziona sull'argomento; ricorda le caratteristiche dell'I.L.I.A., che sostituisce l'I.M.U. dal 2023; sottolinea che le aliquote sono state confermate anche per l'anno 2024 ed illustra le diverse fattispecie e le relative aliquote. Su domanda del Consigliere Salmaso dà delucidazioni in merito ai terreni agricoli.

In assenza di ulteriori interventi;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile

del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

#### VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011 ss..m..ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

## TUTTO ciò premesso

Con voti FAVOREVOLI 12, CONTRARI 0, ASTENUTI 0, resi per alzata di mano ed accertati nelle forme di legge:

#### **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente deliberato;
- 2) **DI CONFERMARE** per il 2024 le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (I.L.I.A.) approvate con propria deliberazione n. 9/2023 come di seguito riportate:

riferimento normativo	fattispecie	aliquota
L.R. 17/2022 art. 11. c. 1 lett. a	ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze di Cat. C* - Cat. A esclusa Cat. A1-A8-A9	esente
L.R. 17/2022 art. 9 c. 1	Abitazione principale e assimilate cat. A/1-A/8-A/9 e pertinenze	0,5% detrazione 200,00 €
L.R. 17/2022 art. 9 c. 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abi-tazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022 e pertinenze	0,86%
L.R. 17/2022 art. 9 c. 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022 e pertinenze	0,86%
L.R. 17/2022 art. 9 c. 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557	0,10%
L.R. 17/2022 art. 9 c. 5	Terreni agricoli	0,80%
L.R. 17/2022 art. 9 c. 6	Aree edificabili	0,80%
L.R. 17/2022 art. 9 c. 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,86%
L.R. 17/2022 art. 9 c. 8	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,86%

## 3) DI DARE ATTO che:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente:
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 4) **DI CONFERMARE** la scelta di equiparare ad abitazione principale quella posseduta da anziani/disabili ricoverati non locata;
- 5) **DI DARE ATTO** che, secondo quanto stabilito dall'art. 21, della L.R. 17/2022 e quantificato con la Legge di stabilità regionale 2023, il Comune di Carlino provvederà a riversare alla Regione Friuli Venezia Giulia

l'importo di € 122.578,54 mediante compensazione sul Fondo unico comunale;

- 6) DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 01 gennaio 2024;
- 7) **DI DISPORRE** la pubblicazione delle aliquote sul sito del Dipartimento delle Finanza del Ministero dell'Economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024.
- 8) **DI DARE** atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) del TUEL;
- 9) **DI DARE ATTO** che il Titolare di PO responsabile dell'Ufficio Tributi, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013.

Stante l'urgenza di procedere in merito vista la necessità di provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 di cui questa delibera costituisce atto propedeutico

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti FAVOREVOLI 12, CONTRARI 0, ASTENUTI 0, resi per alzata di mano ed accertati nelle forme di legge:

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis, comma	1 del D.Lgs.n. 267/2000	, si esprime parere	favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.			

Carlino, lì 12/01/2024

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio Flavia Tomba

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Carlino, lì 12/01/2024

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria Flavia Tomba Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Loris Bazzo Il Segretario Comunale Sonia Marian

## **PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

#### L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24/01/2024, ove vi rimarrà a tutto il 07/02/2024.

L'impiegato incaricato IRENE IMPRESCIA

## **ESECUTIVITÀ**

## L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/01/2024:

- giorno della emanazione della delibera perché immediatamente eseguibile (ex. art. 17, comma 12, L.R. 17/04).

L'impiegato incaricato IRENE IMPRESCIA